

**Linee guida sulle adunanze da remoto
adottate ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il
funzionamento del procedimento disciplinare
locale dell'Ordine degli Assistenti sociali**

**Documento approvato dal Consiglio nazionale
nella seduta del 19 febbraio 2020, con delibera n. 19**

Art. 1 Disposizioni generali e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione qualora le udienze celebrate nell'ambito del procedimento disciplinare locale debbano svolgersi in modalità telematica per ragioni di urgenza o di necessità, anche sotto il profilo della tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale dell'Ordine degli Assistenti sociali, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali n. 184 del 12 dicembre 2020.

Art. 2 Piattaforma informatica

1. Le udienze del procedimento disciplinare che si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza sono celebrate mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica in uso presso il Consiglio Territoriale di Disciplina, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
2. La piattaforma informatica deve:
 - a) assicurare il rispetto della sicurezza delle comunicazioni e la funzionalità del sistema informativo attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
 - b) prevedere, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;
 - c) utilizzare data center localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio;
 - d) garantire il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
3. L'udienza si svolge in modalità telematica su decisione del Collegio di Disciplina ovvero previa autorizzazione concessa dal Collegio rispetto all'istanza presentata dal segnalato o dal suo difensore.
4. Qualora l'istanza non sia proposta congiuntamente da tutte le parti, la segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina trasmette alle parti diverse dall'istante che partecipano all'udienza, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuta presentazione dell'istanza.

Art. 3 Comunicazione alle parti della celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto

1. In tutti i casi in cui è autorizzata la celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, la segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina comunica a tutte le parti un avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora previsto per il collegamento da remoto in videoconferenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata o, comunque, con modalità idonee ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno due giorni prima dell'udienza.
2. Qualora la comunicazione non sia eseguita telematicamente, la relativa copia, analogica e/o informatica, è inserita nel fascicolo del procedimento disciplinare a cura della segreteria.
3. Qualora la celebrazione mediante modalità telematica sia disposta dal Collegio di Disciplina, la comunicazione di tale circostanza alle parti è contenuta nella delibera di fissazione dell'udienza.
4. La comunicazione contiene l'avvertimento che l'accesso e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma informatica, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet dei singoli Consigli Regionali dell'Ordine, con invito a leggere tale informativa.
5. La segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina ha cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di udienze fissate, il tempo di attesa delle parti per l'ammissione all'udienza.
6. Tutti gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo del procedimento disciplinare.

Art. 4 Dispositivo per il collegamento da remoto

1. Per partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza è necessario l'utilizzo di un dispositivo collegato alla rete internet (PC, Smartphone o Tablet).
2. I Consiglieri di Disciplina utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi eventualmente forniti in dotazione dai Consigli Territoriali di Disciplina.
3. I Consiglieri di Disciplina utilizzano il sistema di collegamento previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con l'account del dominio dei Consigli Territoriali di Disciplina.

4. Tutti coloro che vengono ammessi a partecipare ad un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, e accedono al sistema di collegamento con le modalità previste dalle specifiche tecniche della piattaforma informatica in uso presso il Consiglio Territoriale di Disciplina.
5. Tutti i partecipanti garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del relativo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
6. I Consigli di Disciplina non forniscono alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essi estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta a questi ultimi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

Art. 5 Celebrazione dell'udienza

1. Nella comunicazione trasmessa a cura della segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina sono inseriti, ove possibile, il link ipertestuale e/o eventuali codici di accesso che consentono alle parti la partecipazione all'udienza.
2. Il link e/o i codici di accesso inviati dalla segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
3. Durante il collegamento da remoto, il Presidente del Collegio di Disciplina, con l'assistenza del Segretario, verifica preliminarmente la funzionalità del collegamento, nonché le presenze dei partecipanti e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare, previa, ove necessario, esibizione del documento di riconoscimento, e la loro libera volontà di dar corso alla celebrazione dell'udienza da remoto, previa dichiarazione da parte dei partecipanti di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
4. All'atto del collegamento, i partecipanti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza, nonché si impegnano a non effettuare registrazioni nel corso dello svolgimento dell'udienza. Tala dichiarazione è inserita nel verbale dell'udienza.

5. Il Presidente del Collegio di Disciplina regola l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai partecipanti e ne regola l'ammissione e l'esclusione all'udienza.
6. I partecipanti, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.
7. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze.
8. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza.
9. Qualora il collegamento risulti impossibile per comprovate ragioni tecniche, il Presidente del Collegio di Disciplina adotta gli opportuni provvedimenti, eventualmente disponendo il differimento dell'udienza.
10. Il luogo da cui i Consiglieri si collegano è considerato a tutti gli effetti sede del Collegio di Disciplina.

Art. 6 Verbale dell'udienza

1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche.
2. Nel verbale si dà atto che l'udienza si è svolta in videoconferenza tramite il sistema di collegamento da remoto, con l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata.
3. Nel verbale si dà atto delle modalità con cui il Presidente del Collegio di Disciplina ha provveduto ad accertare l'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, nonché della previa conoscenza da parte dei partecipanti dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a partecipare all'udienza.
4. Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto.
5. Il verbale di udienza è sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio di Disciplina.

Art. 7 Entrata in vigore

Le presenti Linee Guida entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.